

ALLEGATO SUB "A" ATTO DEL 14/07/2025 N. 22541 REP. E N. 18270

RACC. Dr. STEFANO LORETTU NOTAIO

STATUTO

DELLA

“FONDAZIONE PIGATO CONTEMPORARY – ENTE DEL TERZO SETTORE”

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"FONDAZIONE PIGATO CONTEMPORARY – ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve denominabile anche come "FONDAZIONE PIGATO CONTEMPORARY – ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 La fondazione ha sede legale nel Comune di Thiene (VI), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

	2.3	La fondazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero.
	2.4	La durata della fondazione è illimitata.
		Art. 3. Oggetto e scopo
	3.1	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo delle attività culturali ed artistiche di cui all'art. 5 c. 1 lettera i) del Codice.
	3.2	La fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
	a)	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive dilettantistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice tra cui in particolare:
	-	l'applicazione, studio e diffusione del repertorio coreografico di danza contemporanea di Pigato Stefania;
	-	l'organizzazione di eventi dimostrativi e formativi scientifici per la promozione delle attività artistiche coreutiche, sportive dilettantistiche e di altri ambiti culturali e scientifici, quali esposizioni, convegni, conferenze, festival, premi letterari, concerti, spettacoli teatrali e di dan-

	za, e residenze/foresterie d'artista;	
	- la promozione e la realizzazione di partnership pubbli-	
	che e private per progetti congiunti legati all'attività della	
	Fondazione;	
	- attività editoriale: pubblicazione di periodici, rivi-	
	ste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle at-	
	tività istituzionali della Fondazione;	
	- gli invii periodici di newsletters per la diffusione di	
	singoli eventi di natura culturale e scientifica legati	
	all'attività della Fondazione;	
	b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma	
	dell'art. 5 del Codice;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali e sportive di interesse	
	sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:	
	- attività culturali, educative e di formazione artistica:	
	allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in	
	materia di tematiche artistiche e culturali rivolte principal-	
	mente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione	
	del patrimonio artistico;	
	- gestione di musei e pinacoteche, per la promozione della	

	cultura e la diffusione di iniziative proprie o di terzi	
	nell'ambito del conseguimento dello scopo istituzionale	
	dell'ente;	
	- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di	
	sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione	
	in materia di promozione della diffusione dell'arte.	
	- La promozione di espressioni artistiche e di linguaggi	
	originali, di artisti nazionali ed internazionali anche attra-	
	verso la produzione di performance artistiche, coreutiche, mu-	
	sicali, teatrali e cinematografiche.	
	3.3 La Fondazione svolgerà la propria attività direttamente	
	o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni o	
	associazioni. Essa nell'esercizio della propria attività può,	
	ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del	
	perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire	
	ad associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti,	
	finanziare attività esterne o progetti, costituire o parteci-	
	pare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottene-	
	re contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanzia-	
	menti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricer-	
	ca, l'innovazione, la cultura e la diffusione della cultura	
	artistica.	
	In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in	
	particolare:	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il	

finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed alle erogazioni liberali per le finalità della fondazione.

3.4 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale,

secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di cataloghi, foto, video, poster ed accessori vari legati ad opere artistiche.

Art. 4. Patrimonio ed entrate della fondazione

4.1 Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili, immobili ed immateriali che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del

patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.2 La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.3 La Fondazione potrà realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa attraverso la cessione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dell'art.7 del Codice.

4.4 La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'apporto da parte dei soci fondatori di denaro da considerarsi patrimonio indisponibile fino al limite indicato

dall'art.22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dai fondatori originari e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.5 Qualora risultasse che il patrimonio minimo di cui all'art. 4 del Codice è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 Versamenti ed elargizioni

5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

Art. 6. Organi della fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di revisione.

6.2 I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore tecnico, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

	6.4	Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
	6.5	Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.
		Art. 7 Membri della Fondazione
	7.1	I membri della fondazione si dividono in:
	-	FONDATORI: signori Pigato Stefania, Remigio Munari e lo-ro eredi;
	-	MEMBRI DEL COMITATO SOSTENITORI: i soggetti di cui al successivo articolo 8.
	7.2	I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scrit-ta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque gior-ni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il mem-bro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei li-bri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
		Art.8. Albo del Comitato Sostenitori
	8.1	Presso la Fondazione è istituito l’Albo del Comitato So-stenitori nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e pri-

vati nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità per almeno un biennio nella quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo o che versano, anche una sola volta, contributi e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

8.2 Nell’Albo del Comitato Sostenitori vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

8.3 Ai fini del rispetto dei principi di legalità, onorabilità, liceità, integrità, moralità, etica e comunque a quelli espressi nell’oggetto della Fondazione, il Consiglio Direttivo può negare l’iscrizione all’Albo del Comitato Sostenitori anche a costo di rinunciare a contributi, liberalità, lascito, donazione o altro. Tale negazione può essere espressa anche nel caso in cui i contributi, liberalità, lascito, donazione o altro siano condizionati ad un onere non sopportabile o non coerente con la visione strategica della Fondazione.

8.4 La tenuta di tale Albo è affidata al Consiglio Direttivo che potrà assumere in merito i provvedimenti ritenuti più opportuni rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale.

Art.9. Consiglio direttivo

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) o più membri, compresi il Presidente e il

Vice presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente designati da:

- qualora gli enti iscritti nell'Albo del Comitato Sostenitori abbiano posto come condizione ai loro contributi, liberalità, eredità, lascito donazione o altro la nomina di un componente del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo in carica abbia acconsentito iscrivendo l'ente nell'Albo del Comitato Sostenitori, la nomina del loro consigliere rappresentante spetterà distintamente a tali enti;

in ogni caso in presenza di uno o più consiglieri nominati da parte di enti terzi, il numero dei consiglieri dovrà aumentare o essere tale che la maggioranza di essi sia nominata dai soci fondatori o, successivamente, dai loro eredi.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.4 Il Consiglio direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

	9.5	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito
		trasmesso, ai membri dell'Organo di controllo e/o all'Organo
		di revisione, senza obblighi di forma, purché con ogni stru-
		mento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte de-
		gli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o,
		in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.
	9.6	Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se è
		presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
	9.7	Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo
		statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclu-
		si dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto
		del Presidente.
	9.8	Al Consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:
	-	eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione
		della Fondazione), e facoltativamente un Vice presidente;
	-	deliberare sulla costituzione e sulla composizione di
		eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Con-
		siglio direttivo;
	-	deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta
		dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
	-	redigere ed approvare entro il mese di novembre
		dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di
		aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il
		30 giugno dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
	-	stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni

	della Fondazione;	
	- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del	
	patrimonio della Fondazione;	
	- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione	
	e per gli atti di ordinaria amministrazione;	
	- approvare eventuali regolamenti interni;	
	- nominare il Segretario o il Tesoriere;	
	- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del	
	patrimonio;	
	- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presiden-	
	te, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti	
	individuati con propria deliberazione assunta e depositata	
	nelle forme di legge.	
	Art.10. Presidente e Vicepresidente	
	10.1 Al Presidente dell'ente, nominato in seno al Consiglio	
	Direttivo dallo stesso organo collegiale, spetta la rappresen-	
	tanza della fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in	
	giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presi-	
	dente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad	
	estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e	
	mandati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.	
	10.2 Al Presidente della fondazione compete, sulla base delle	
	direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque	
	il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria	
	amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e	

di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.3 Il Presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario e Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

	11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo.	
	11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti o all'esterno. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.	
	11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.	
	11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria della fondazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.	
	11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della fondazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.	
	11.7 Qualora non fosse istituita la figura del Segretario, le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da una persona individuata volta per volta dal Consiglio Direttivo.	
	Qualora non fossero presenti le figure di Segretario e Tesoriere le funzioni a loro attribuite sono espletate dal Consi-	

glio Direttivo.

Art.12. Libri della fondazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, dell’Organo di revisione nonché il libro del Comitato Sostenitori di cui al precedente articolo 7 e ogni altro libro eventualmente istituito dal consiglio Direttivo nel rispetto dell’art. 15 del Codice.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione

13.1 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera del Consiglio Direttivo.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e gli altri componenti devono essere scelti tra gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

	registro, salvo che l’Organo di controllo e/o l’Organo di re-	
	visione già nominato non ne abbia i requisiti.	
	13.4 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non	
	obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma	
	ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e	
	31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi pre-	
	vista in materia.	
	13.5 I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revi-	
	sione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e re-	
	stano in carica fino alla data di approvazione del bilancio	
	del terzo esercizio successivo alla nomina.	
	13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisio-	
	ne è incompatibile con quella di membro del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	13.7 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazion-	
	ano al Consiglio Direttivo e all’assemblea in merito	
	all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione	
	dell’assemblea di approvazione del bilancio.	
	Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo	
	14.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio	
	direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio	
	preventivo dell'esercizio successivo.	
	14.3 Entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo	

	richiedano) entro il 30 giugno di ciascun anno il consiglio	
	direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio con-	
	suntivo.	
	14.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione,	
	debbono restare depositati presso la sede della fondazione a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse	
	alla loro lettura.	
	14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità pre-	
	viste dall'articolo 13 del Codice.	
	14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del Codice.	
	14.7 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del	
	Codice, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in es-	
	sere tutti gli adempimenti necessari.	
	Art.15. Avanzi di gestione	
	15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività di interes-	
	se generale e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettua-	
	te a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento	
	facciano parte della medesima e unitaria struttura.	

Art. 16. Estinzione e Devoluzione del Patrimonio

16.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio Direttivo opportunamente convocato, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.17. Controversie

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura

	di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svol-	
	gersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede	
	nella città ove ha sede legale in quel momento la fondazione,	
	scelto di comune accordo fra le parti contendenti.	
	Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia	
	sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore	
	che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,	
	dando luogo ad arbitrato irrituale.	
	17.2 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	17.3 L'arbitro sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza.	
	Art. 18 Foro Competente	
	18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo,	
	tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luo-	
	go, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua	
	interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il	
	suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Fo-	
	ro di Vicenza.	
	18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la	
	legge italiana.	
	Art. 19 Regolamenti	
	19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del	
	presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con	

	regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura del	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 20 Volontariato e lavoro nella Fondazione	
	20.1 La Fondazione si avvale dell'attività di volontari nei	
	modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art.	
	17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.	
	20.2 La Fondazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei li-	
	miti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.	
	20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita	
	dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla	
	legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.	
	Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative	
	21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472	
	del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche	
	Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti	
	Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicu-	
	rezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per san-	
	zioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza	
	o violazione di norme commesse dagli Amministratori, dai di-	
	pendenti e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresen-	
	tanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei	
	limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla	
	Legge.	

	21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri	
	che gli stessi rappresentanti o dipendenti dovranno sostenere	
	in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni	
	Tributarie per le stesse infrazioni.	
	21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresen-	
	tante o dipendente dell'Ente abbia commesso tali violazioni	
	senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la	
	violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli	
	associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la	
	colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità in-	
	dicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.	
	21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi pro-	
	vata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in	
	tal senso.	
	Art. 22 Legge applicabile	
	22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente	
	statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute	
	nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme conte-	
	nute nel libro V del Codice civile.	
	F.TO PIGATO STEFANIA	
	" MUNARI REMIGIO	
	" MUNARI MATILDE	
	" ZACCARIA MAURIZIO	
	" BAGGIO MARIO TESTE	

" PASIN MICHELA TESTE

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)